



Lucca 29.12.04

Prot. 2137

OGGETTO: Offerta economica  
per l'effettuazione del servizio  
di raccolta e smaltimento rsu.

Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di Borgo a Mozzano







Si fa seguito alla ns. prot. N. 2080 del 22.12.04 per confermare la disponibilità di Sistema Ambiente spa ad effettuare il servizio di raccolta e smaltimento rsu sul territorio di codesto Comune offrendo, per l'esercizio 2005, lo sconto del 9% sul totale costo del servizio, al netto dello smaltimento, addebitatovi a consuntivo dell'esercizio 2004, dall'ASCIT.

La cifra derivante dalla applicazione di detto sconto sarà riconosciuta pro - rata in relazione ai giorni di effettivo affidamento del servizio nell'anno 2005.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Piccoli rag. Liano

SISTEMA AMBIENTE SPA

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO	
ART. 1	ART. 1	
Denominazione	Denominazione	
E' costituita, ai sensi dell'art. 22 legge 6.6.1990 n. 142, successive modificazioni, integrazioni ed i sensi delle altre norme vigenti in materia, una società per azioni, del cui capitale sociale sarà titolare il Comune di Lucca, per una quota pari almeno al 51%, anche mediante società controllata, denominata "SISTEMA AMBIENTE S.P.A.". La società è il risultato della trasformazione della Azienda Speciale AMIT, cui ai sensi dell'art. 17 comma 51 e seguenti della legge 15.5.1997 n. 157, subentra a tutti gli effetti di legge.	In applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 267/00, successive modificazioni e integrazioni è costituita una società per azioni denominata "SISTEMA AMBIENTE S.P.A.", del cui capitale sociale sarà titolare il Comune di Lucca, per una quota pari almeno al 51%, anche mediante società controllata.	
ART. 2 - ART. 3	ART. 2	
Sede - Domicilio	Sede - Domicilio	
La società ha sede legale in Lucca, Via delle Tagliate, Borgo Giannotti. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, depositi, uffici, magazzini e rappresentanze anche altrove. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	La società ha sede legale in Lucca. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, depositi, uffici, magazzini e rappresentanze anche altrove. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
ART. 4	ART. 3	
Durata	Durata	
La società ha la durata fino al 31 dicembre 2029 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2029 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.	
ART. 5	ART. 4	
Oggetto	Oggetto	
La società ha per oggetto: - lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi di tutte le categorie indicate dalle leggi vigenti. Lo smaltimento è da intendersi nelle varie sue fasi di conferimento, raccolta, anche con separazione di frazioni riciclabili, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo, termoutilizzazione e termodistruzione; servizi di igiene urbana ed	La società ha per oggetto le seguenti attività: - lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi di tutte le categorie indicate dalle leggi vigenti. Lo smaltimento è da intendersi nelle varie sue fasi di conferimento, raccolta, anche con separazione di frazioni riciclabili, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo, termoutilizzazione e termodistruzione; servizi di igiene urbana ed ambientale	

specificatamente riferibili a quanto sopra previsto siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e/o igieniche quali le attività di pulizia, disinfezione, e disinfezione dei luoghi pubblici e/o privati, incenerimento di carogne e carni dichiarate da distruggere, le attività di bonifica ed eventuali altri;

-servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana, legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;

- gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;

- trasporto acqua;

- attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere e la commercializzazione e vendita di materiali e prodotti derivanti da smaltimento dei rifiuti;

- studi, ricerche, assistenza tecnico-economica a enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi;

- la costruzione e la gestione, anche in conto terzi, degli impianti relativi;

- all'effettuazione dei Servizi sopra identificati;

- rimozione coatta di autovetture ed autoveicoli;

- l'esercizio di altri servizi pubblici locali affini di cui all'art. 22 della legge n. 142/1990.

La società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie e creditizie, nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio, senza fini di collocamento presso terzi;

- prendere o concedere in affitto

quanto sopra previsto siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e/o igieniche quali le attività di pulizia, disinfezione, e disinfezione dei luoghi pubblici e/o privati, incenerimento di carogne e carni dichiarate da distruggere, le attività di bonifica ed eventuali altri;

-servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana, legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;

- gestione e manutenzione del verde pubblico e privato;

- trasporto acqua;

- attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere e la commercializzazione e vendita di materiali e prodotti derivanti da smaltimento dei rifiuti;

- studi, ricerche, assistenza tecnico-economica a enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi;

- la costruzione e la gestione, anche in conto terzi, degli impianti relativi;

- all'effettuazione dei Servizi sopra identificati;

- rimozione coatta di autovetture ed autoveicoli;


- l'esercizio di altri servizi pubblici locali affini di cui all'art. 113 del D.Lgs 267/2000 successive modificazioni e integrazioni.

La società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie e creditizie, nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio, senza fini di collocamento presso terzi.

- prendere o concedere in affitto



rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche, ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito, anche a favore di terzi;

- costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;
- svolgere i propri servizi anche tramite l'affidamento a terzi di singole attività o di specifici servizi.

- rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche, ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito, anche a favore di terzi;
- costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività;
- svolgere i propri servizi anche tramite l'affidamento a terzi di singole attività o di specifici servizi.

**ART. 6 - ART. 7 - ART. 8**

**Capitale sociale**

Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.935.000,00 (unmilionenovecentotrentacinquemila virgola zero zero) diviso in n. 375.000 azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato con le modalità ed i termini previsti dalla legge e le azioni di nuova emissione, fermo comunque il rispetto della titolarità della maggioranza del capitale pubblico locale, saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441.

L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" con preavviso non minore di 60 (sessanta) giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata A/R con lo stesso preavviso.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse di tre punti superiore alle prime rate ABI in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.

La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

**ART.5**

**Capitale sociale**



Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.935.000,00 (unmilionenovecentotrentacinquemila virgola zero zero) diviso in n. 375.000 azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato con le modalità ed i termini previsti dalla legge e le azioni di nuova emissione, fermo comunque il rispetto della titolarità della maggioranza del capitale pubblico locale, saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441.

L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" con preavviso non minore di 60 (sessanta) giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata A/R con lo stesso preavviso.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse di tre punti superiore alle prime rate ABI in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.

La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.



*Handwritten initials or signature at the bottom right.*

Le azioni sono nominative, indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.

È riservato al Comune di Lucca o società da questo controllata, il diritto di prelazione per l'acquisto di azioni che altro socio intendesse alienare, fermo restando tale diritto, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di stipula del contratto di acquisizione azionaria, senza il consenso del Comune di Lucca o società da questo controllata, il socio non potrà disporre atti di cessione delle azioni acquistate e/o costituzione di diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della propria quota, fatta eccezione per le cessioni infragruppo fra il socio e società dallo stesso, o dalla propria controllante, controllate secondo la definizione di cui all' art. 2359 c.c.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il socio potrà compiere atti di cessione delle azioni e/o di costituzione di diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua quota, a condizione che il Comune di Lucca o società da questo controllata, cui è riservato il diritto di prelazione, esprima il preventivo motivato gradimento, in caso di cessione, il socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, il numero delle azioni che intende alienare e le generalità del cessionario, le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto, l'ammontare delle azioni che si intendono vendere e le altre informazioni ad esse attinenti,

Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni comunica al Comune di Lucca o società da questo controllata, la richiesta di gradimento.

Il Comune dovrà esprimersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta; in mancanza di comunicazione contraria e di giustificata richiesta di informazioni


Le azioni sono nominative, indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.

È riservato al Comune di Lucca o società da questo controllata, il diritto di prelazione per l'acquisto di azioni che altro socio intendesse alienare, Fermo restando tale diritto, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di stipula del contratto di acquisizione azionaria, senza il consenso del Comune di Lucca o società da questo controllata, il socio non potrà disporre atti di cessione delle azioni acquistate e/o costituzione di diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della propria quota, fatta eccezione per le cessioni infragruppo fra il socio e società dallo stesso, o dalla propria controllante, controllate secondo la definizione di cui all' art. 2359 c.c.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il socio potrà compiere atti di cessione delle azioni e/o di costituzione di diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua quota, a condizione che il Comune di Lucca o società da questo controllata, cui è riservato il diritto di prelazione, esprima il preventivo motivato gradimento, in caso di cessione, il socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, il numero delle azioni che intende alienare e le generalità del cessionario, le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto, l'ammontare delle azioni che si intendono vendere e le altre informazioni ad esse attinenti,

Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni comunica al Comune di Lucca o società da questo controllata, la richiesta di gradimento. Il Comune dovrà esprimersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta; in mancanza di comunicazione contraria e di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. In caso di diniego del gradimento è riconosciuto il diritto di recesso al socio cedente. Nel caso in cui il

L  




Il caso in cui il Comune di Lucca o società da questo controllata intenda acquistare e non concordi sul prezzo di cessione indicato nell'offerta, si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 30 del presente statuto. Il collegio determinerà il valore delle azioni in modo irrituale e inappellabile comunicando tale determinazione entro 60 giorni dall'affidamento dell'incarico.

Le spese per la determinazione del prezzo faranno carico per il 50% (cinquanta per cento) ciascuna al socio che intende vendere ed al Comune di Lucca o società da questo controllata. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alla cessione dei diritti di opzione nel caso di aumento del capitale.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Lucca o società da questo controllata, il socio potrà cedere a terzi le azioni offerte nel rispetto dei seguenti vincoli;


- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 80 (centottanta) giorni dal mancato esercizio di prelazione.

controllata intenda acquistare e non concordi sul prezzo di cessione indicato nell'offerta, si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 30 del presente statuto. Il collegio determinerà il valore delle azioni in modo irrituale e inappellabile comunicando tale determinazione entro 60 giorni dall'affidamento dell'incarico.

Le spese per la determinazione del prezzo faranno carico per il 50% (cinquanta per cento) ciascuna al socio che intende vendere ed al Comune di Lucca o società da questo controllata. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano anche alla cessione dei diritti di opzione nel caso di aumento del capitale.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Lucca o società da questo controllata, il socio potrà cedere a terzi le azioni offerte nel rispetto dei seguenti vincoli;

- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 180 (centottanta) giorni dal mancato esercizio di prelazione.



**ART. 10\***

**ART. 7**

**Obbligazioni**

**Obbligazioni**

La società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

La società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

**Art. 11**

**Art. 8**

**Finanziamenti**

**Finanziamenti**

I soci in conformità alle norme di legge in vigore potranno effettuare versamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi. Potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale o a fondo perduto.

I soci in conformità alle norme di legge in vigore potranno effettuare versamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi. Potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale o a fondo perduto.

**Art. 12**

**Art. 9**

**Convocazione**

**Assemblea dei soci**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Italia.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Italia.

*Handwritten signature*

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro sei mesi dalla stessa data quando particolari esigenze lo richiedano. L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

altresi, per i tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. E' necessario inoltre:

- che il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' consentita l'espressione di voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Art. 13

Art. 10

Convocazione

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione da pubblicarsi sulla

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione da pubblicarsi sui quotidiani "Il

*[Handwritten initials]*

fissato per l'adunanza da comunicare in pari termine ai soci con lettera raccomandata A.R. nel domicilio indicato nel libro soci.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti e decide a maggioranza del capitale presente.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicato nell'avviso l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le medesime formalità, salva l'abbreviazione ad otto giorni del termine di convocazione.


per l'adunanza.

L'Assemblea fino a quando la società non fa ricorso al capitale di rischio può, in alternativa a quanto previsto al comma 1, essere convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione comunicato ai soci mediante lettera raccomandata A.R. o tramite fax almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti e decide a maggioranza del capitale presente.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicato nell'avviso l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le medesime formalità, salva l'abbreviazione ad otto giorni del termine di convocazione.



**Art. 14**

**Intervento in assemblea**

Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.


**Art. 11**

**Intervento in assemblea**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto purchè abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.




I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.



**Art. 15**

**Art. 12**



<p>Assemblea dei soci in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto precisato ulteriormente infra per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono vincolanti per i soci assenti e dissenzienti.</p> <p>Tutte le deliberazioni assembleari devono essere redatte appositamente verbale sottoscritta dal Presidente o dal Segretario oppure redatte da un Notaio, ove occorra.</p>	<p>L'Assemblea dei soci in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto precisato ulteriormente infra per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono vincolanti per i soci assenti e dissenzienti.</p> <p>Tutte le deliberazioni assembleari devono essere redatte appositamente verbale sottoscritta dal Presidente o dal Segretario oppure redatte da un Notaio, ove occorra.</p>	
<p><b>Art. 16</b></p>	<p><b>Art. 13</b></p>	
<p><b>Presidenza dell'assemblea</b></p>	<p><b>Presidenza dell'assemblea</b></p>	
<p>Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e dirige la discussione e le operazioni di voto.</p> <p>Tutte le deliberazioni possono essere prese a mano, a meno che diversamente il tema di votazione venga richiesto da tanti azionisti che rappresentino almeno un quinto delle azioni assenti in assemblea.</p>	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto.</p>	
<p><b>Art. 17</b></p>	<p><b>Art. 14</b></p>	
<p><b>Amministrazione</b></p>	<p><b>Amministrazione</b></p>	
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, anche non soci.</p> <p>La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è nominata dal Sindaco del Comune di Lucca secondo la procedura di seguito descritta.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta durante la fase costitutiva e successivamente dall'assemblea.</p>	<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a tredici membri, anche non soci.</p> <p>La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è nominata dal Sindaco del Comune di Lucca secondo la procedura di seguito descritta.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta durante la fase costitutiva e successivamente dall'assemblea.</p>	

Compete al Sindaco di Lucca, ai sensi dell'art. 2458 e 2459 del Codice Civile, la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento ai poteri allo stesso attribuiti dall'an. 36 della legge 8.6.1990 n. 142.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Quando per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve procedersi alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui al presente articolo.

Nel caso che venga disposta la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituiti rimangono in carica per il periodo residuo del triennio, fatto comunque salvo l'esercizio da parte del Sindaco del potere di cui al precedente comma 4.

Le inadempienze del gestore per aver agito in contrasto con l'oggetto sociale e comunque con le clausole del o dei contratti di servizio stipulati tra il Comune e la società, accertate secondo le procedure ivi previste, comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione. Su richiesta del Sindaco, il Presidente procede alla convocazione della assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d' Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente, scelti tra i consiglieri designati dal sindaco del comune di Lucca, sono nominati per la prima volta nella fase costitutiva dal Sindaco e successivamente dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione

Compete al Sindaco di Lucca, ai sensi dell'art. 2449 e 2450 del Codice Civile, la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento ai poteri allo stesso attribuiti dall'art.50 D.Lgs 267/00.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Quando per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve procedersi alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui al presente articolo.

Nel caso che venga disposta la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituiti rimangono in carica per il periodo residuo del triennio, fatto comunque salvo l'esercizio da parte del Sindaco del potere di cui al precedente comma 4.

Le inadempienze del gestore per aver agito in contrasto con l'oggetto sociale e comunque con le clausole del o dei contratti di servizio stipulati tra il Comune e la società, accertate secondo le procedure ivi previste, comportano la decadenza del Consiglio di Amministrazione. Su richiesta del Sindaco, il Presidente procede alla convocazione della assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d' Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente, scelti tra i consiglieri designati dal sindaco del comune di Lucca, sono nominati per la prima volta nella fase costitutiva dal Sindaco e successivamente dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato alla gestione delle attività sociali, prescelto tra gli Amministratori nominati su proposta dei soci soggetti privati.

Il Consiglio di Amministrazione, con le



precelto tra gli Amministratori nominati su proposta dei soci soggetti privati.

Il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste dall'articolo 19, può nominare il direttore generale e procuratori speciali e mandatarî, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio ha potere di nomina e, di revoca di un Segretario, che potrà essere scelto anche tra persone estranee al consiglio medesimo. Il Segretario dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio d'Amministrazione e decade con esso.

può nominare il direttore generale e procuratori speciali e mandatarî, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio ha potere di nomina e, di revoca di un Segretario, che potrà essere scelto anche tra persone estranee al consiglio medesimo. Il Segretario dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio d'Amministrazione e decade con esso.



Handwritten signature.

**Art. 18**

**Convocazione**

Il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente riunisce il consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri o da un sindaco.

La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma, in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai Sindaci.

**Art. 15**

**Convocazione**

Il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente riunisce il consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri o da un sindaco.






La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, fax o telegramma, in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai Sindaci.

Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi anche per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza. In caso di riunioni a mezzo sistema di audio-video conferenza o audio conferenza è necessario che il Presidente e il Segretario della Riunione siano presenti nello stesso luogo per provvedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale. E' altresì necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che sia loro consentito lo scambio di pareri.

Handwritten signature.

Handwritten initials.



	<p>la ricezione e la visione di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra si dia atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si troveranno il Presidente ed il Segretario.</p>	
<p>Art. 19 - 20</p>	<p>Art. 16</p>	
<p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e comunque almeno due dei consiglieri nominati dal sindaco oltre al presidente.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Per Presidente si intende colui che presiede la riunione (Presidente o Vice Presidente del C. d. A.)</p> <p>Delle riunioni del consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario, scelto tra il personale amministrativo dell'Azienda, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>Deliberazioni</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e comunque almeno due dei consiglieri nominati dal sindaco oltre al presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Per Presidente si intende colui che presiede la riunione (Presidente o Vice Presidente del C. d. A.)</p> <p>Delle riunioni del consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, scelto tra il personale amministrativo dell'Azienda, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.</p>	 
<p>Art. 21</p>	<p>Art. 17</p>	
<p><b>Poteri</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione degli atti tassativamente elencati qui di seguito per i quali è necessario il preventivo parere favorevole dell'assemblea deliberato con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale anche in seconda convocazione;</p> <p>l'acquisto, anche in leasing, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili;</p> <p>l'emissione di pagherò cambiari, l'accettazione di tratte emesse da terzi a carico della società;</p>	<p><b>Poteri</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione degli atti tassativamente elencati qui di seguito per i quali è necessario il preventivo parere favorevole dell'assemblea deliberato con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale anche in seconda convocazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'acquisto, anche in leasing, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili;</li> <li>- l'emissione di pagherò cambiari, l'accettazione di tratte emesse da terzi a carico della società;</li> <li>- l'affitto, l'acquisto e la vendita di beni e rami di aziende;</li> </ul>	

di aziende o rami di aziende;  
 - l'acquisizione e la vendita di partecipazioni societarie;  
 - l'istituzione di sedi secondarie (ad eccezione dell'apertura o chiusura di qualsiasi unità locale che è di pertinenza esclusiva dell'organo Amministrativo);  
 - la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fideiussione a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni e la richiesta di affidamenti bancari l'emissione di cambiali finanziarie e l'emissione di certificati di investimento.



Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art. 2381 Cod. Civ., può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il presidente e l'Amministratore delegato, determinando i limiti della delega.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, oltre agli atti di cui al primo comma sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione l'effettuazione di investimenti pari o superiori a Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), l'assunzione di dirigenti, il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore a Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero).

- l'acquisizione e la vendita di partecipazioni societarie;  
 - l'istituzione di sedi secondarie (ad eccezione dell'apertura o chiusura di qualsiasi unità locale che è di pertinenza esclusiva dell'organo Amministrativo);  
 - la contrazione di mutui passivi, il rilascio di fideiussione a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni e la richiesta di affidamenti bancari l'emissione di cambiali finanziarie e l'emissione di certificati di investimento.

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art. 2381 Cod. Civ., può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il presidente e l'Amministratore delegato, determinando i limiti della delega.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, oltre agli atti di cui al primo comma sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione l'effettuazione di investimenti pari o superiori a Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), l'assunzione di dirigenti, il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore a Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero).

**Art. 22**

**Amministratore delegato**

All'Amministratore Delegato possono essere conferite le seguenti attribuzioni;


- avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle stesse;
- predisporre i piani di organizzazione e di sviluppo aziendale, corredati da programmi triennali e budget annuali di gestione e degli investimenti da sottoporre al consiglio, e dare loro esecuzione dopo la loro approvazione, nei limiti approvati;

**Art. 18**

**Amministratore delegato**

All'Amministratore Delegato possono essere conferite le seguenti attribuzioni;

- avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle stesse;
- predisporre i piani di organizzazione e di sviluppo aziendale, corredati da programmi triennali e budget annuali di gestione e degli investimenti da sottoporre al consiglio, e dare loro esecuzione dopo la loro approvazione, nei limiti approvati;
- sovrintendere alla gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e



commerciale, tecnica, finanziaria e amministrativa aziendale, controllare e coordinare l'attività dell'Azienda impartendo le opportune direttive agli organismi aziendali che da lui direttamente dipendono;

- predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- fare tutto quanto necessario all'esecuzione dei servizi di competenza dalla società ed in particolare tutto quanto necessario a dare esecuzione, anche in casi di emergenza, ai contratti di servizio con i quali il Comune di Lucca ha affidato ed affiderà alla Società servizi di interesse pubblico, nei limiti di somma, indicati all'art. 21;

- stipulare contratti con gli utenti, fornire i servizi, riscuotere i canoni ed altri corrispettivi;

- assumere il personale tecnico, amministrativo e commerciale di qualsiasi categoria e qualifica, dirigenti esclusi, occorrente per la gestione dell'azienda, fissandone le retribuzioni, i compensi e le eventuali cauzioni, sospendendo e modificando il rapporto, nel rispetto del budget approvato, delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia;

- negoziare, concludere ed eseguire accordi sindacali aziendali;

- effettuare pagamenti, esigere e quietanzare qualunque somma e valore per qualsiasi titolo dovuti alla Società sia da privati che da pubbliche amministrazioni, fare e ritirare depositi e compiere in genere ogni altra operazione analoga;

- fare e ritirare qualsiasi deposito ed incassare qualsiasi somma presso qualunque ufficio pubblico o privato od istituto, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciare gli opportuni scarichi e liberazioni, ricevere notifiche, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate ed assicurate anche dalle Poste e Ferrovie;

- aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e fare tutte le operazioni correlate, nei limiti dei

coordinare l'attività dell'Azienda impartendo le opportune direttive agli organismi aziendali che da lui direttamente dipendono;

- predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- fare tutto quanto necessario all'esecuzione dei servizi di competenza dalla società ed in particolare tutto quanto necessario a dare esecuzione, anche in casi di emergenza, ai contratti di servizio con i quali il Comune di Lucca ha affidato ed affiderà alla Società servizi di interesse pubblico, nei limiti di somma, indicati all'art. 21;

- stipulare contratti con gli utenti, fornire i servizi, riscuotere i canoni ed altri corrispettivi;

- assumere il personale tecnico, amministrativo e commerciale di qualsiasi categoria e qualifica, dirigenti esclusi, occorrente per la gestione dell'azienda, fissandone le retribuzioni, i compensi e le eventuali cauzioni, sospendendo e modificando il rapporto, nel rispetto del budget approvato, delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia;

- negoziare, concludere ed eseguire accordi sindacali aziendali;

- effettuare pagamenti, esigere e quietanzare qualunque somma e valore per qualsiasi titolo dovuti alla Società sia da privati che da pubbliche amministrazioni, fare e ritirare depositi e compiere in genere ogni altra operazione analoga;

- fare e ritirare qualsiasi deposito ed incassare qualsiasi somma presso qualunque ufficio pubblico o privato od istituto, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciare gli opportuni scarichi e liberazioni, ricevere notifiche, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate ed assicurate anche dalle Poste e Ferrovie;

- aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e fare tutte le operazioni correlate, nei limiti dei fidi concessi,

- agire e resistere in giudizio a tutela degli interessi della Società e rappresentare la Società in giudizio davanti a qualunque Autorità ordinaria o



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

agire e resistere in giudizio a tutela degli interessi della Società e rappresentare la Società in giudizio avanti a qualunque Autorità ordinaria speciale anche per revocazione e cassazione, nonché nelle procedure di fallimento, concordato e simili;

agire, anche in sede penale, a tutela degli interessi della Società, con il più ampio mandato inerente alla stessa legittimazione attiva penale, compresa la facoltà di sottoscrivere e presentare atti di denuncia e querela nei confronti di responsabilità di reati a danno della Società;

compiere, salvo tempestiva comunicazione all'organo amministrativo competente e sua ratifica ogni atto necessario ed urgente, in particolare quando via sia urgenza di evitare un danno alla società o di evitare una interruzione del servizio agli utenti;

appresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle eventuali operazioni di importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;

applicare e far applicare tutte le vigenti norme e regolamenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente di lavoro, le norme in materia di previdenza ed assistenza, le norme tributarie e civili per la corretta amministrazione della società, le norme ed i regolamenti a tutela dell'ambiente;

transigere vertenze, accettare o respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli, compositori delle vertenze sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di amministrazione;

emettere assegni bancari, richiedere l'emissione di assegni circolari, dare disposizioni di pagamento su conti correnti intestati alla Società anche allo scoperto, ma nei limiti degli affidamenti concessi;

cassazione, nonché nelle procedure di fallimento, concordato e simili;

- agire, anche in sede penale, a tutela degli interessi della Società, con il più ampio mandato inerente alla stessa legittimazione attiva penale, compresa la facoltà di sottoscrivere e presentare atti di denuncia e querela nei confronti di responsabilità di reati a danno della Società;

- compiere, salvo tempestiva comunicazione all'organo amministrativo competente e sua ratifica ogni atto necessario ed urgente, in particolare quando via sia urgenza di evitare un danno alla società o di evitare una interruzione del servizio agli utenti; rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle eventuali operazioni di importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;

- applicare e far applicare tutte le vigenti norme e regolamenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente di lavoro, le norme in materia di previdenza ed assistenza, le norme tributarie e civili per la corretta amministrazione della società, le norme ed i regolamenti a tutela dell'ambiente;

- transigere vertenze, accettare o respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli, compositori delle vertenze sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di amministrazione;

- emettere assegni bancari, richiedere l'emissione di assegni circolari, dare disposizioni di pagamento su conti correnti intestati alla Società anche allo scoperto, ma nei limiti degli affidamenti concessi;

- rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi o mutualistici, sia per gli altri enti o privati; curare l'osservanza degli adempimenti cui la società è tenuta quale sostituto di imposta nonché quale soggetto passivo secondo la normativa fiscale vigente, con facoltà, tra l'altro, di



attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi o mutualistici, sia per gli altri enti o privati; curare l'osservanza degli adempimenti cui la società è tenuta quale sostituto di imposta nonché quale soggetto passivo secondo la normativa fiscale vigente, con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni o qualsivoglia atto o certificato, ivi comprese le dichiarazioni e gli atti di cui al DPR 29.9.1973 n. 600, al DPR 26.13.1972 n. 633, al DPR 26.4.1986 n. 131 ed agli altri provvedimenti di materia fiscale;

- stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di acquisto anche in leasing, permuta, vendita, locazione, noleggio, di materiali, prodotti, macchinari, automezzi ed in genere qualsiasi altro contratto di cose mobili impegnando la società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivare; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di Amministrazione;

- ritirare e spedire valori, plichi, pacchi, merci, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici e presso ogni altro ente, ditta o persona, e nomine all'uopo mandatarî speciali;

- compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postali e telegrafici ed in genere presso ogni ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;

- ogni altro potere alto stesso, di volta in volta, conferito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato, al fine di consentire al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la verifica della conformità all'interesse pubblico della gestione dei servizi affidanti alla Società, dovrà assicurargli la più ampia informativa con la trasmissione a loro simultanea della documentazione relativa

dichiarazioni, attestazioni o qualsivoglia atto o certificato, ivi comprese le dichiarazioni e gli atti di cui al DPR 29.9.1973 n. 600, al DPR 26.13.1972 n. 633, al DPR 26.4.1986 n. 131 ed agli altri provvedimenti di materia fiscale;

- stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di acquisto anche in leasing, permuta, vendita, locazione, noleggio, di materiali, prodotti, macchinari, automezzi ed in genere qualsiasi altro contratto di cose mobili impegnando la società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivare; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di Amministrazione;


- ritirare e spedire valori, plichi, pacchi, merci, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici e presso ogni altro ente, ditta o persona, e nomine all'uopo mandatarî speciali;

- compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postali e telegrafici ed in genere presso ogni ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;

- ogni altro potere alto stesso, di volta in volta, conferito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato, al fine di consentire al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la verifica della conformità all'interesse pubblico della gestione dei servizi affidanti alla Società, dovrà assicurargli la più ampia informativa con la trasmissione a loro simultanea della documentazione relativa all'attività sociale di cui sopra.

La carica di Amministratore delegate non è cumulabile con quella di Presidente o Vice Presidente mentre è cumulabile con quella di Direttore Generale.











*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*





*[Handwritten initials]*




<p>carica di Amministratore delegato è cumulabile con quella di Presidente o Vice Presidente mentre è cumulabile con quella di Direttore generale.</p>		
<p>Art. 23</p>	<p>Art. 19</p>	
<p><b>Rappresentanza della società</b>          La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.          La firma e la rappresentanza della società spetterà altresì all'Amministratore Delegato, al Direttore ed ai procuratori speciali e mandatarî in genere nei limiti delle deleghe e delle attribuzioni conferite.</p>	<p><b>Rappresentanza della società</b>          La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.          La firma e la rappresentanza della società spetterà altresì all'Amministratore Delegato, al Direttore ed ai procuratori speciali e mandatarî in genere nei limiti delle deleghe e delle attribuzioni conferite.</p>	
<p>Art. 24</p>	<p>Art. 20</p>	
<p><b>Compenso</b>          Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'assemblea dei soci, così come la remunerazione dei consiglieri investiti in particolari funzioni e responsabilità. Ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p><b>Compenso</b>          Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'assemblea dei soci, così come la remunerazione dei consiglieri investiti in particolari funzioni e responsabilità. Ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.</p>	
<p>Art. 21</p>	<p>Art. 21</p>	
<p>  </p>	<p>L'Assemblea potrà deliberare il sistema di amministrazione previsto dall'art. 2409 octies del c.c., con una maggioranza di almeno il 60% del capitale sociale. In tal caso rimangono di competenza assembleare o sindacale la nomina o la revoca dei componenti del consiglio di gestione in conformità dell'art. 14 dello statuto sociale.          I poteri del presidente del Consiglio di sorveglianza vengono fissati dall'Assemblea. Nel caso in cui si opti per il sistema di amministrazione dualistico i riferimenti fatti nel presente statuto alla figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione del suo Vice Presidente sono sostituiti dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal suo Vice Presidente. Con riferimento poi al funzionamento ed alla competenza del Consiglio di Gestione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16.</p>	

Art. 25	17, 18 e 19 del presente statuto.	
Collegio Sindacale	Art. 22	
<p>Il Collegio Sindacale è nominato per la prima volta nella fase costitutiva dal Sindaco e nella stessa sede ne viene indicato il presidente. Successivamente il Collegio è nominato dall'assemblea dei soci.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti e, alla scadenza del primo mandato successivo alla fase costitutiva, è nominato dalla Assemblea.</p> <p>I membri del Collegio Sindacale debbono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.</p> <p>Due dei membri effettivi e uno dei supplenti sono nominati su designazione del Sindaco.</p> <p>I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere rinominati per una sola volta.</p> <p>L'Assemblea nomina anche il presidente del Collegio sindacale e determina il compenso spettante ai membri del medesimo in misura non inferiore ai limiti previsti dalle tariffe professionali.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è nominato per la prima volta nella fase costitutiva dal Sindaco e nella stessa sede ne viene indicato il presidente. Successivamente il Collegio è nominato dall'assemblea dei soci.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti e, alla scadenza del primo mandato successivo alla fase costitutiva, è nominato dalla Assemblea.</p> <p>I membri del Collegio Sindacale debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Due dei membri effettivi e uno dei supplenti sono nominati su designazione del Sindaco.</p> <p>I Sindaci durano in carica un triennio.</p> <p>L'Assemblea nomina anche il presidente del Collegio sindacale e determina il compenso spettante ai membri del medesimo in misura non inferiore ai limiti previsti dalle tariffe professionali.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sui principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo e amministrativo ed il suo corretto funzionamento ed inoltre, fintanto che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche il controllo contabile, se deliberato dalla assemblea.</p>	 
Art. 26	Art. 23	
Esercizio sociale	Esercizio sociale	
Art. 27	Art. 24	
Utile	Utile	

AZIANO

<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legali ai sensi dell'art. 2430 del c.c., saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p>	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legali ai sensi dell'art. 2430 del c.c., saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p>	
<p>Art. 28</p>	<p>Art. 25</p>	
<p><b>Pagamento dividendi</b></p>	<p><b>Pagamento dividendi</b></p>	
<p>Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.</p>	<p>Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.</p>	
<p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.</p>	<p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.</p>	
<p>Art. 29</p>	<p>Art. 26</p>	
<p><b>Scioglimento e liquidazione</b></p>	<p><b>Scioglimento e liquidazione</b></p>	
<p>In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.</p>	<p>In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.</p>	
<p>Art. 30</p>	<p>Art. 27</p>	
<p><b>Clausola arbitrale</b></p>	<p><b>Clausola arbitrale</b></p>	
<p>Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo pianto previsto dal regolamento della camera Arbitrale presso la camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo. Due dei tre arbitri sono nominati dalle parti entro 20 giorni dalla richiesta di devoluzione della controversia a). Collegio. Il terso arbitro che funge da presidente viene nominato in base alle disposizioni contenute nel regolamento della camera arbitrale. Le</p>	<p>Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo pianto previsto dal regolamento della camera Arbitrale presso la camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di</p>	

<p>medesime disposizioni sono applicate qualora nel termine di 20 giorni, le parti non provvedono alla nomina dell'arbitro.          Il Collegio dovrà pronunciare il lodo entro 60 giorni dalla nomina del terzo arbitro.          Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.</p>	<p>procedura civile</p>	
<p>Art. 31</p>	<p>Art. 28</p>	
<p>Rinvio</p>	<p>Rinvio</p>	
<p>Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.</p>	<p>Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.</p>	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark or signature]*